



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell'ambiente UFAM
Divisione Specie, ecosistemi, paesaggi

Strategia Lupo Svizzera

Progetto

2 giugno 2014

Nero: testo non modificato

Rosso: ~~testo stralciato~~

Blu: testo nuovo



02.06.2014 PROGETTO DI REVISIONE

Strategia Lupo

Piano di gestione del lupo in Svizzera

1 Situazione iniziale

Basi giuridiche

Il lupo è una specie protetta conformemente [alla Costituzione federale](#)¹ e alla legislazione nazionale². Dalla ratifica della Convenzione di Berna³ nel 1981, la Svizzera sostiene anche gli sforzi internazionali volti a proteggere questo animale.

L'articolo 10^{bis} dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (un précédent ordinanza sulla caccia, OCP; RS 922.01) contempla il seguente mandato: l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) elabora strategie di tutela delle specie di cui all'articolo 10 capoverso 1 OCP (lince, orso, lupo, sciacallo dorato, castoro, lontra e aquila), che definiscano segnatamente principi concernenti:

- a) la protezione delle specie e il monitoraggio degli effettivi;
- b) la prevenzione di danni e di situazioni di pericolo;
- c) la promozione di misure di prevenzione;
- d) l'accertamento di danni e di pericoli;
- e) il risarcimento di misure di prevenzione e di danni;
- f) ... l'abbattimento... nonché la consultazione preliminare dell'UFAM in caso di misure contro singoli lupi;
- g) il coordinamento intercantonale, nazionale e internazionale delle misure;
- h) il coordinamento di misure secondo la presente ordinanza con misure di altri settori ambientali.

Mandato politico

Il 2 giugno 2003, il Consiglio nazionale ha trasmesso al Consiglio federale un postulato della CAPTE-N (02.3393 «Strategia Lupo Svizzera»), in cui si chiede di impostare la Strategia Lupo Svizzera in modo che l'allevamento convenzionale e tradizionale nelle regioni di montagna continui ad essere possibile senza restrizioni inaccettabili. Deve inoltre essere sfruttato integralmente il margine di manovra consentito dalla Convenzione di Berna a favore della popolazione delle regioni colpite. [Tal rivendicazioni sono state accolte nella prima Strategia Lupo del 2004.](#)

¹ Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (art. 78 cpv. 4, art. 79; RS 101)

² Legge federale del 20 giugno 1986 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP; RS 922.0)

³ Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna, allegato II; RS 0.455)

In adempimento di varie mozioni (Mo 09.3812 «Regolazione delle popolazioni di lupi e predatori»; Mo 09.3951 «Prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica»; Mo 10.3008 «Prevenzione dei danni causati dai grandi predatori»; Mo 10.3605 «Gestione dei grandi predatori. Regolazione agevolata delle popolazioni») nel 2012 il Consiglio federale ha riveduto l'OCP, completandola con nuove possibilità di regolazione degli effettivi di specie protette. Tra i motivi che giustificano un intervento di regolazione sono stati inseriti «i danni ingenti agli animali da reddito» e «le forti perdite nell'ambito dell'esercizio delle regalie cantonali della caccia».

La mozione «Gestione dei grandi predatori. Regolazione agevolata delle popolazioni» (10.3605), depositata nel 2010 dal Consigliere nazionale Hansjörg Hassler e accolta da entrambe le Camere del Parlamento, chiede di:

- a) ampliare il margine di manovra per la regolazione del lupo, entro i limiti della Convenzione di Berna, in modo tale da
- b) completare la Strategia Lupo Svizzera con strumenti di gestione come i tiri di difesa («tir de défense») e una quota di abbattimento («tir de prélèvement»), sulla falsariga del sistema francese.

Il Consiglio federale si è detto disposto ad adeguare la Strategia Lupo, purché sia dimostrato l'adempimento delle condizioni quadro quali la diffusione del lupo sul territorio, la riproduzione documentata, il monitoraggio degli effettivi e l'attuazione delle misure di protezione del bestiame.

La mozione «Sostegno della Confederazione alla protezione delle greggi contro i grandi predatori» (10.3242) del Consigliere nazionale Hansjörg Hassler chiede al Consiglio federale di elaborare delle soluzioni per finanziare a lungo termine le misure di protezione del bestiame e le rispettive basi legali nonché di chiarire la questione della responsabilità in caso di attacco da parte dei cani da protezione. La Confederazione deve inoltre introdurre un monitoraggio dei cani di protezione del bestiame. Il 6 novembre 2013, il Consiglio federale ha presentato tale rapporto e al contempo ha completato l'OCP con due nuovi articoli concernenti la protezione del bestiame, che definiscono la protezione del bestiame promossa dalla Confederazione (art. 10^{ter}) e disciplinano l'allevamento, l'addestramento e l'impiego di cani da protezione del bestiame (art. 10^{quater}).

Valenza

La presente strategia è un aiuto all'esecuzione elaborato dall'UFAM e rivolto in primo luogo agli organi esecutivi. Gli aiuti all'esecuzione dell'UFAM sono stati elaborati con il coinvolgimento dei Cantoni e di tutti gli ambienti interessati. La strategia concretizza alcuni concetti giuridici vaghi e favorisce una prassi uniforme. Garantisce inoltre un elevato grado di uguaglianza davanti alla legge e di certezza giuridica, consentendo al tempo stesso di elaborare soluzioni individuali, flessibili e adattabili. Attenendosi a questo aiuto all'esecuzione, gli organi esecutivi possono essere certi di applicare in modo corretto il diritto federale. Non sono escluse altre soluzioni, ma, secondo la prassi giudiziaria, occorre dimostrarne la conformità al diritto.

Gli allegati, che illustrano singole basi concettuali e specificano i compiti degli organi esecutivi della presente strategia, sono da intendersi come un aiuto concreto e sono adeguati periodicamente in base alle migliori pratiche («best practice»). L'adeguamento degli allegati è dettato dalle esperienze fatte ed è compito dell'UFAM.

Il lupo in Svizzera e nelle Alpi

Dal 1995, a intervalli periodici lupi sono migrati in Svizzera dalle Alpi italo-francese e hanno predato animali da reddito, causando gravi danni ai loro detentori.

Nell'estate del 2006, le autorità italiane, francesi e svizzere competenti hanno convenuto di considerare i lupi dell'arco alpino occidentale (I-F-CH) come un'unica popolazione alpina, tenendo conto della legislazione internazionale e nazionale. Anche le «Guidelines for Population Level Management Plans for

Large Carnivores»⁴, emanate nel 2010 dalla Commissione dell'Unione europea, raccomandano agli Stati dell'UE di considerare le popolazioni di lupi presenti nell'arco alpino tra Nizza e Vienna come un'unica popolazione.

Come mostrano le esperienze fatte in Italia, Francia e Svizzera, il reinsediamento del lupo in una regione avviene in **tre fasi**:

- Fase 1: arrivo di singoli giovani maschi; dapprima gli animali vagano su ampi territori; dove trovano cibo a sufficienza diventano stanziali.
- Fase 2: arrivo di giovani femmine; la formazione delle coppie e la riproduzione in piccoli branchi familiari iniziano in genere in aree tranquille, ricche di selvaggina.
- Fase 3: diffusione sul territorio e riproduzione periodica, con una crescita annua della popolazione del 20-30%.

In ciascuna di queste fasi, in tutte le regioni in cui ricompare il lupo si riscontrano problemi e conflitti tipici. In ogni fase variano quindi anche le sfide per la ricerca di soluzioni pragmatiche:

- Fase 1: singoli lupi trovano cibo a sufficienza in regioni ricche di selvaggina; l'impatto sulle popolazioni di selvaggina è quasi impercettibile; i lupi possono così vivere **nel paesaggio culturale relativamente** a lungo senza essere visti; prima o poi iniziano però ad attaccare greggi di bestiame minuto, in particolare quelle non protette, provocando gravi danni. Oltre il 90 per cento dei danni riguarda ovini in alpi di estivazione.
Si richiedono: il sostegno e la cooperazione nell'attuazione della protezione del bestiame e l'abbattimento di singoli lupi responsabili di danni rilevanti.
- Fase 2: l'impiego di **un'adeguata gestione degli alpi**, cani e altre misure efficaci di protezione del bestiame permettono di ridurre al minimo i danni ad animali da reddito; l'allevamento di bestiame minuto si è **adattato** alle nuove condizioni quadro regionali. Prosegue però rapidamente la colonizzazione di altri territori da parte di lupi che migrano, provocando nuovi conflitti anche in tali regioni.
Si richiedono: la promozione dell'estensione della protezione del bestiame a queste regioni e l'abbattimento di singoli lupi che provocano danni, tenendo conto dell'eventuale riproduzione.
- Fase 3: la protezione del bestiame è attuata in ampie regioni della Svizzera e l'agricoltura, in particolare l'allevamento di bestiame minuto, è sostenuta dallo Stato nel gestire la presenza di lupi e altri grandi predatori; nella maggior parte dei casi le ripercussioni sull'agricoltura sono pertanto sostenibili; i lupi hanno popolato buona parte dei biotopi adatti e si nutrono prevalentemente di selvaggina; le popolazioni di ungulati diminuiscono e si attestano su un nuovo livello.
Si richiedono: un sostegno all'allevamento di bestiame minuto adattato da parte dello Stato e di terzi, l'abbattimento di singoli lupi che provocano danni nonché la regolazione degli effettivi del lupo a una densità sociocompatibile **dove, malgrado la protezione del bestiame, si verificano danni ingenti agli animali da reddito e forti perdite nell'ambito dell'esercizio delle regalie cantonali della caccia.**

All'inizio dell'estate del 2012, nella regione del Calanda, nel Cantone dei Grigioni, al confine con l'Oberland sangallese, si è formato il primo branco in grado di riprodursi. Nel 2013 il branco ha generato una nuova cucciolata. È prevedibile che i giovani lupi che si staccano dal gruppo formeranno altri branchi in Svizzera. È inoltre presumibile che nei prossimi anni migreranno in Svizzera lupi provenienti non solo dall'Italia e dalla Francia, bensì anche dai Balcani e dalla Germania-Polonia. In Svizzera, il passaggio dalla fase 1 alla fase 2 si è quindi concluso ed è ora in corso quello dalla fase 2 alla fase 3.

⁴http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/guidelines_for_population_level_management.pdf

2 Contesto e obiettivi

Considerato il **fatto** che:

- in Svizzera il lupo è una specie indigena rigorosamente protetta dalla legge sulla caccia (art. 7 cpv. 1 LCP) e dalla Convenzione di Berna (cfr. allegato 1);
- il margine di manovra per la gestione del lupo è appunto fissato da questi testi normativi (cfr. allegato 1);
- in Svizzera non esiste alcun progetto di insediamento attivo del lupo;
- le Alpi, le Prealpi e il Giura sono di nuovo colonizzati da lupi che migrano;
- bisogna tener conto delle esperienze maturate nei Paesi limitrofi;

e nella **convinzione** che:

- a determinate condizioni la convivenza tra l'uomo e il lupo in Svizzera sia possibile;

la presente strategia persegue i seguenti **obiettivi**:

- creare le premesse necessarie affinché i lupi migrati spontaneamente in Svizzera possano vivere e riprodursi come parte di una popolazione alpina;
- ridurre al minimo i conflitti con l'agricoltura, la caccia, il turismo e la popolazione colpita;
- formulare principi per la prevenzione e il risarcimento dei danni e per gli interventi negli effettivi del lupo;
- impedire che la presenza del lupo comporti restrizioni inaccettabili nell'ambito dell'allevamento di animali da reddito;
- formulare criteri per a) l'abbattimento di singoli lupi responsabili di danni e b) la regolazione degli effettivi del lupo che provocano danni ingenti agli animali da reddito o forti perdite nell'ambito dell'esercizio delle regalie cantonali della caccia.

3 Struttura organizzativa, attori e rispettivi ruoli

Per la gestione **efficiente** dei grandi predatori orso, lince e lupo, la Svizzera è suddivisa in **compartimenti principali e sottocompartimenti**, comprendenti più Cantoni o parti di Cantoni (cfr. allegato 2). In ogni compartimento principale, la gestione dei grandi predatori è coordinata da una commissione intercantonale (CIC), composta da un rappresentante dei Cantoni interessati e da un rappresentante dell'UFAM. Se necessario, la CIC può essere ampliata con altri rappresentanti di autorità **dei Cantoni del compartimento** o di compartimenti limitrofi o della Confederazione e fare appello a esperti.

L'**UFAM** è responsabile dell'elaborazione di direttive per la gestione del lupo e la **protezione del bestiame** e assicura il coinvolgimento delle associazioni nazionali che raggruppano i diretti interessati. A tal fine istituisce e coordina un «gruppo di lavoro Grandi predatori», in cui sono rappresentati altri Uffici federali, i Cantoni e i gruppi d'interesse nazionali interessati.

L'UFAM:

- assicura il monitoraggio nazionale del lupo, in collaborazione con i Cantoni;
- garantisce il rilevamento dei danni causati dal lupo agli animali da reddito, in collaborazione con i Cantoni;
- assicura, in collaborazione con **gli attori** dell'agricoltura:
 - l'elaborazione di misure di prevenzione dei danni,
 - la consulenza ed il coordinamento nell'ambito dell'attuazione di queste misure,
 - la stima delle conseguenze economiche;
- **sostiene e coordina la pianificazione territoriale da parte dei Cantoni delle misure di prevenzione dei danni causati dal lupo; a tal fine emana una direttiva;**

- promuove la protezione del bestiame con cani; emana direttive concernenti l'idoneità, l'allevamento, l'addestramento, la tenuta, l'impiego e la notifica dei cani da protezione del bestiame che beneficiano di un sostegno finanziario;
- può promuovere misure supplementari dei Cantoni per proteggere il bestiame se i cani da protezione del bestiame non sono sufficienti o adeguati;
- segue e sorveglia l'attuazione della Strategia Lupo Svizzera da parte dei Cantoni;
- mette a disposizione dei Cantoni le necessarie basi per la gestione del lupo al fine di fornire informazioni e istruzioni alla popolazione e a gruppi d'interesse specifici;
- sostiene organizzazioni d'importanza nazionale che forniscono alle autorità della Confederazione e dei Cantoni nonché alle cerchie interessate consulenza in materia di protezione del bestiame; fa appello a tali organizzazioni per il coordinamento intercantonale delle misure, il monitoraggio del lupo e la protezione del bestiame;
- finanzia le organizzazioni per il monitoraggio sul terreno, il monitoraggio genetico di base e l'analisi delle carcasse degli animali predati e dei lupi;
- garantisce la realizzazione di particolari progetti scientifici concernenti la diffusione, il comportamento e la dinamica di popolazione del lupo nonché le sue ripercussioni sugli effettivi di specie preda, secondo il fabbisogno e in collaborazione con i Cantoni;
- mantiene i contatti internazionali fra esperti del settore.

I Cantoni garantiscono:

- la raccolta di tutti i dati e le prove della presenza del lupo e l'informazione continua dell'UFAM sulla situazione nelle regioni in cui è presente il lupo;
- l'informazione immediata dell'UFAM, dell'istituzione competente per il monitoraggio nazionale degli effettivi del lupo (attualmente il KORA⁵) e del servizio nazionale competente per la protezione del bestiame (attualmente AGRIDEA⁶) in caso di danni presunti o dimostrati causati dal lupo o altri segni della sua presenza (ad esempio selvaggina predata ecc.);
- l'analisi delle strutture di gestione agricola nelle zone di estivazione;
- la pianificazione e l'attuazione della protezione del bestiame secondo il capitolo 4.3;
- l'elaborazione di progetti di prevenzione dei danni, in collaborazione con l'agricoltura;
- il coinvolgimento e l'informazione delle autorità locali e regionali nonché dei rappresentanti cantonali dei singoli gruppi d'interesse (trasparenza);
- la considerazione dell'influenza del lupo nell'ambito della pianificazione della caccia e delle foreste nonché della conservazione della diversità delle specie indigene e degli habitat;
- il rilascio e l'esecuzione di autorizzazioni di abbattimento, d'intesa con la CIC;
- il coordinamento delle relazioni pubbliche con l'UFAM.

Le commissioni intercantionali (CIC) coordinano:

- il rilevamento dei dati per il monitoraggio del lupo;
- la delimitazione dell'*home range* dei branchi di lupi;
- ~~la definizione di perimetri di prevenzione prioritari (cfr. allegato 3);~~
- l'applicazione delle misure di protezione del bestiame;
- le raccomandazioni tecniche sul rilascio di autorizzazioni di abbattimento all'attenzione del Cantone interessato e dell'UFAM, tenendo conto dei capitoli 4.5 e 4.6 della presente strategia e delle linee guida di cui all'allegato 4;
- le relazioni pubbliche;
- l'intesa e l'informazione dei compartimenti limitrofi o dei Paesi stranieri confinanti.

Il gruppo di lavoro Grandi predatori:

- consiglia l'UFAM nell'aggiornamento delle strategie di tutela secondo l'articolo 10^{bis} OCP;
- esamina questioni d'interesse generale legate ai grandi predatori.

⁵ KORA: progetti coordinati di ricerca per la conservazione e la gestione dei carnivori in Svizzera; www.kora.ch

⁶ AGRIDEA Losanna; www.agridea.ch

4 Attuazione

4.1 Protezione del lupo e monitoraggio degli effettivi

Nella legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, il lupo è una specie indigena protetta (art. 7 cpv. 1 LCP). Nella Convenzione di Berna, il lupo è menzionato nell'allegato II, che riguarda le «specie faunistiche assolutamente protette».

L'insediamento del lupo in Svizzera, o in parti del Paese, deve avvenire unicamente in modo naturale. Nessun lupo viene rilasciato o trasferito in Svizzera. I lupi di cui è dimostrata l'introduzione illegale vengono catturati o abbattuti.

Singoli lupi che provocano danni ingenti agli animali da reddito possono essere abbattuti (art. 9 della Convenzione di Berna, art. 12 cpv. 2 LCP), *sempreché non vi sia altra soluzione soddisfacente, la deroga non nuoccia alla sopravvivenza della popolazione interessata e siano già state adottate le misure di protezione del bestiame esigibili* (cfr. cap. 4.5 e allegato 5).

Interventi di regolazione degli effettivi del lupo sono possibili (art. 9 della Convenzione di Berna, art. 12 cpv. 4 LCP), purché sia dimostrato l'adempimento delle condizioni quadro quali la diffusione del lupo sul territorio, la riproduzione documentata, il monitoraggio degli effettivi e l'attuazione delle misure di protezione del bestiame (cfr. cap. 4.6).

I Cantoni raccolgono tutti i dati sulla presenza del lupo e li comunicano direttamente all'istituzione incaricata del monitoraggio nazionale degli effettivi del lupo (attualmente il KORA). L'istituzione responsabile della banca dati sottopone all'UFAM e ai Cantoni un rapporto trimestrale sulla situazione del lupo in Svizzera. I Cantoni comunicano immediatamente tutti i dati sulla presenza di nuovi lupi all'UFAM e all'istituzione incaricata del monitoraggio nazionale degli effettivi del lupo (attualmente il KORA).

Nell'ambito del programma nazionale di monitoraggio del lupo, i Cantoni raccolgono campioni di pelo, escrementi, urina o saliva che segnalano la presenza di lupi, conformemente alle indicazioni dell'UFAM, e li inviano immediatamente all'istituzione incaricata del monitoraggio nazionale. I campioni sono analizzati geneticamente presso un laboratorio designato dall'UFAM.

4.2 Relazioni pubbliche

I Cantoni e l'UFAM coordinano la loro politica d'informazione e forniscono informazioni obiettive sul lupo nonché sui problemi riscontrati e sulle possibili soluzioni.

Nelle regioni in cui sono stati avvistati lupi, i Cantoni e l'UFAM informano il pubblico, attraverso tutti i canali d'informazione adeguati, sulla presenza del lupo e sul comportamento corretto da tenere in caso di incontri con questi animali.

4.3 Prevenzione dei danni e promozione delle misure di protezione per gli animali da reddito

La Confederazione e i Cantoni creano i presupposti per la prevenzione dei danni causati dal lupo agli animali da reddito (art. 12 cpv. 1 LCP; art. 10 cpv. 4, 10^{ter} e 10^{quater} OCP).

Le misure di prevenzione dei danni sono sostenute dall'UFAM conformemente agli articoli 10 capoverso 4, 10^{ter} e 10^{quater} OCP. Nelle regioni in cui è presente il lupo (~~perimetri di prevenzione I + II, cfr. allegato 3~~), i proprietari di bestiame minuto e grosso devono adottare misure di prevenzione dei danni, avvalendosi del sostegno dell'UFAM.

L'UFAM istituisce e sostiene un servizio specializzato per la protezione delle greggi e un'organizzazione specializzata in cani da protezione del bestiame (attualmente entrambi presso A-GRIDEA a Losanna).

Conformemente alla direttiva dell'UFAM di cui all'articolo 10^{ter} capoverso 3 OCP, i compiti della Coordinazione nazionale protezione greggi sono i seguenti:

- raccogliere conoscenze ed esperienze concernenti possibili misure di protezione e consigliare i Cantoni in merito alla protezione del bestiame;
- sostenere la pianificazione cantonale del territorio per la protezione del bestiame;
- coordinare le misure di protezione, in collaborazione con i Cantoni e l'UFAM;
- coordinare il sostegno materiale e finanziario per l'applicazione delle misure di protezione.

Conformemente alle direttive dell'UFAM di cui all'articolo 10^{quater} capoverso 3 OCP, i compiti dell'organizzazione specializzata in cani da protezione del bestiame sono i seguenti:

- coordinare e versare il sostegno materiale e finanziario ai detentori dei cani da protezione del bestiame registrati ufficialmente;
- coordinare e finanziare l'allevamento e l'addestramento di cani da protezione del bestiame;
- seguire a sottoporre ad audit i detentori e gli allevatori di cani da protezione del bestiame;
- controllare la legalità dell'impiego di cani da protezione del bestiame;
- raccogliere esperienze concernenti i cani da protezione del bestiame e diffonderle in forma adeguata.

I compiti dei Cantoni sono i seguenti:

- integrare la protezione del bestiame nella consulenza agricola;
- elaborare la pianificazione del territorio per la protezione del bestiame;
- decidere in merito alle misure di protezione del bestiame adeguate.

In collaborazione con i Cantoni e i diretti interessati, la Confederazione promuove l'introduzione e l'adozione di misure di protezione anche nelle regioni in cui il lupo non è ancora presente, ma una sua comparsa è prevedibile a breve-medio termine.

I camelidi del nuovo mondo e i cervidi tenuti in recinti devono essere protetti dal lupo. La Confederazione può sostenere adeguate misure di protezione.

4.4 **Danni causati dal lupo: accertamento e risarcimento**

I danni sono rilevati dalle autorità cantonali, che per la valutazione e l'accertamento possono fare appello all'istituzione incaricata dalla Confederazione di monitorare il lupo (attualmente il KORA).

L'UFAM organizza periodicamente corsi di formazione e perfezionamento per gli organi esecutivi cantonali (secondo l'art. 14 LCP).

Nei limiti del possibile, in caso di danni causati da canidi agli animali da reddito bisogna sempre raccogliere materiale organico (escrementi, saliva, peli, vomito ecc.) del potenziale autore del danno. Questo materiale va inviato immediatamente all'istituzione competente per il monitoraggio nazionale degli effettivi del lupo (attualmente il KORA).

I danni causati dal lupo ad animali da reddito e colture agricole sono risarciti congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni (80% Confederazione e 20% Cantone secondo l'art. 10 cpv. 1-3 OCP).

In linea di principio, i risarcimenti di animali da reddito uccisi sono concessi soltanto se viene mostrata la carcassa. In caso di dubbi, l'autorità cantonale competente può chiedere una perizia da parte di uno specialista dell'Istituto di patologia animale dell'Università di Berna (FIWI).

I Cantoni possono inoltre agire in modo conciliante e concedere un risarcimento completo o parziale per gli animali da reddito feriti, caduti o smarriti in seguito all'attacco di un lupo. L'importo del risarcimento parziale è fissato dal Cantone.

Per determinare l'importo da risarcire, l'UFAM raccomanda ai Cantoni di consultare le tabelle di valutazione delle associazioni nazionali di allevatori.

I danni a camelidi del nuovo mondo e a cervidi tenuti in recinti sono risarciti a patto che, una volta nota la presenza del lupo, siano state adottate le misure di protezione esigibili, ossia tecnicamente possibili, praticabili e finanziabili.

Gli animali da reddito predati da lupi nei pressi degli insediamenti o in luoghi facilmente accessibili (ad es. lungo una strada) sono rimossi.

La selvaggina predata non va rimossa – talvolta i lupi tornano dalla loro preda per continuare a consumarla.

4.5 Singoli lupi responsabili di danni: criteri per l'abbattimento

Per singoli lupi che causano danni rilevanti ad animali da reddito, il Cantone può rilasciare un'autorizzazione di abbattimento per prevenire ulteriori danni alla selvaggina (art. 12 cpv. 2 LCP), dopo aver consultato la commissione intercantonale (CIC).

Per valutare l'adempimento dei criteri di abbattimento sono considerati di principio tutti gli animali da reddito uccisi mostrati e identificati come prede del lupo.

La decisione in merito ad altri danni ad animali da reddito causati da attacchi di lupi (predatore incerto, animali caduti, animali feriti o attaccati in recinti ecc.) e al loro riconoscimento ai fini dell'adempimento dei criteri di abbattimento spetta alla competente commissione intercantonale (CIC).

Per valutare l'adempimento dei criteri di abbattimento non sono riconosciuti:

- gli animali da reddito uccisi nelle regioni in cui, malgrado precedenti danni causati dal lupo, non sono state adottate misure di protezione ragionevoli benché esse fossero tecnicamente possibili, praticabili e finanziabili (cfr. allegato 5);
- i camelidi del nuovo mondo e i cervidi tenuti in recinti non protetti; nonché
- [gli animali da reddito predati in zone non pascolative secondo l'allegato 2 dell'ordinanza sui pagamenti diretti \(OPD\)](#).

Per [la definizione di danni rilevanti](#), l'UFAM adotta i seguenti criteri:

- i danni devono verificarsi in un perimetro adeguato (cfr. allegato 3);
- devono essere predati da un lupo più di 35 animali da reddito nell'arco di quattro mesi consecutivi o più di 25 animali da reddito nell'arco di un mese;
- qualora nell'arco di un anno [in un perimetro si siano verificati danni](#), durante gli anni successivi tale numero si riduce ad almeno 15 animali da reddito predati:
 - se sono state adottate e restano in vigore tutte le misure di protezione tecnicamente possibili, praticabili e finanziabili (cfr. allegato 5) e
 - se non vi sono misure di protezione tecnicamente possibili, praticabili e finanziabili. In tal caso il lupo può essere abbattuto solo nell'area che non può essere protetta;
- [qualora in un sottocompartimento in cui è presente un branco ed è garantita una protezione del bestiame sufficiente \(ossia sono state adottate tutte le misure di protezione del bestiame esigibili secondo l'allegato 5\) si siano verificati ripetutamente danni in un pascolo \(più di tre attacchi con animali predati\), il numero si riduce ad almeno 10 animali da reddito predati. In tal caso è possibile abbattere un lupo solo nel pascolo in questione. Durante il periodo della riproduzione \(dal 1° aprile al 31 luglio\) bisogna rinunciare a tali abbattimenti nell'*home range* del branco.](#)

In casi eccezionali giustificati, i Cantoni possono adattare opportunamente i criteri (numero di animali predati, intervallo di tempo, perimetro dei danni) alle condizioni locali e regionali, previa approvazione degli altri Cantoni del compartimento principale e dell'UFAM.

In caso di danni a bestiame grosso (bovini, equini), i Cantoni decidono, d'intesa con l'UFAM, se abbattere il lupo nel singolo caso, finché non saranno definite le direttive per il rilascio di autorizzazioni di abbattimento per singoli lupi che causano danni di questo tipo.

Per abbattere il lupo, il servizio cantonale competente incarica organi di sorveglianza o titolari di un'autorizzazione di caccia. Nei limiti del possibile, i Cantoni danno la preferenza ai guardacaccia statali.

Spesso è molto difficile e dispendioso attribuire i danni a un determinato individuo o è addirittura impossibile identificare inequivocabilmente l'individuo responsabile dei danni sul terreno. Per poter abbattere con una probabilità di errore minima l'animale responsabile dei danni o un esemplare del branco che ha causato i danni, l'uccisione deve avvenire all'interno di una determinata zona di abbattimento (cfr. allegato 3). Poiché l'abbattimento serve a impedire altri danni, la zona di abbattimento va adattata al territorio in cui si trovano gli animali da reddito minacciati nel corrispondente periodo dell'anno.

La validità dell'autorizzazione di abbattimento va limitata al massimo a 60 giorni. In caso di nuovi danni, può essere prorogata (al massimo fino a 30 giorni dopo l'ultimo danno). L'autorizzazione di abbattimento corrisponde alla delega di un compito federale e va comunicata alle organizzazioni legittimate a ricorrere.

I Cantoni proseguono insieme all'UFAM il monitoraggio anche durante il periodo di validità dell'autorizzazione di abbattimento.

4.6 Regolazione degli effettivi del lupo

Previa approvazione dell'UFAM, il Cantone può ordinare la regolazione degli effettivi del lupo in un compartimento o in sue parti, se branchi di lupi causano danni ingenti ad animali da reddito o forti perdite nell'ambito dell'esercizio delle regalie cantonali della caccia (art. 12 cpv. 4 LCP, art. 4 cpv. 1 lett. c e g OCP).

Interventi di regolazione in un branco di lupi sono possibili solo se non mettono in pericolo la sopravvivenza degli effettivi nel compartimento principale ed è garantita la protezione del bestiame esigibile nel sottocompartimento.

Si verificano danni ingenti ad animali da reddito qualora nell'*home range* di un branco di lupi sono stati predati da un lupo più di 15 animali da reddito nell'arco di quattro mesi. Devono essere state adottate tutte le misure di protezione del bestiame esigibili nell'intero *home range*.

In caso di danni a bestiame grosso (bovini, equini), i Cantoni decidono, d'intesa con l'UFAM, se intervenire per regolare un branco di lupi nel singolo caso, finché non saranno definite le direttive per il rilascio di autorizzazioni di abbattimento in caso di danni di questo tipo.

Si verificano forti perdite nell'ambito dell'esercizio delle regalie cantonali della caccia qualora nell'*home range* di un branco di lupi gli effettivi di ungulati registrano una netta diminuzione. Si ha una netta diminuzione degli effettivi di ungulati qualora il numero di ungulati cacciati scende per tre anni successivi al 50 per cento rispetto alla media degli ultimi cinque anni. Al tempo stesso nel bosco non devono essere rilevabili eccessivi danni da morsicatura o scortecciatura. In altre parole, la rigenerazione naturale del bosco mediante essenze stanziali deve essere garantita senza ricorrere a misure di protezione almeno sul 75 per cento della superficie forestale del sottocompartimento e, se la quota del bosco di protezione nel territorio del branco di lupi supera il 20 per cento, almeno sul 90 per cento della superficie del bosco

di protezione all'interno dell'*home range* del branco (conformemente all'aiuto all'esecuzione Bosco e selvaggina dell'UFAM).

Un intervento di regolazione di un branco di lupi è possibile solo negli anni in cui il branco si riproduce. Il numero massimo di lupi abbattibili corrisponde alla metà dei cuccioli nati durante lo stesso anno.

In casi eccezionali giustificati, i Cantoni possono adattare opportunamente i criteri (numero di animali predati, diminuzione del numero di capi cacciati, intervallo di tempo, perimetro dei danni) alle condizioni locali e regionali, previa approvazione degli altri Cantoni del compartimento principale e dell'UFAM, ad esempio in caso di branchi che durante un anno non si riproducono.

Gli abbattimenti di regolazione devono essere effettuati tra il 1° settembre e il 30 novembre. In casi giustificati, l'autorizzazione di abbattimento può essere prorogata fino al 31 marzo dell'anno successivo, previa approvazione dell'UFAM. Gli abbattimenti devono colpire i cuccioli dell'anno in corso, sotto la guida dell'amministrazione cantonale della caccia. Abbattimenti di singoli lupi effettuati dell'*home range* del branco secondo il capitolo 4.5 dal 1° aprile vanno computati nel contingente di abbattimento.

Per abbattere il lupo, il servizio cantonale competente incarica organi di sorveglianza o titolari di un'autorizzazione di caccia. Nei limiti del possibile, i Cantoni danno la preferenza ai guardacaccia statali.

I Cantoni proseguono insieme all'UFAM il monitoraggio anche durante il periodo di validità dell'autorizzazione di abbattimento.

4.7 Lupi feriti, ammalati e trovati morti

I lupi chiaramente feriti o ammalati possono essere abbattuti dai guardacaccia (art. 8 LCP).

Tutti i lupi morti (trovati morti, abbattuti, uccisi illegalmente) devono essere immediatamente ed integralmente inviati all'Istituto di patologia animale dell'Università di Berna (FIWI), dove sarà effettuata una diagnosi. I Cantoni decidono in merito al successivo impiego delle carcasse.

5 Disposizioni finali

La strategia e gli allegati sono riveduti e adattati periodicamente alla luce delle nuove conoscenze ed esperienze.

Data:

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)
Il direttore

Bruno Oberle

Allegato 1

Stato: 2 giugno 2014

Disposizioni giuridiche applicabili alla gestione del lupo in Svizzera

Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS 101)

Art. 78

⁴ Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione.

Art. 79

La Confederazione emana principi sull'esercizio della pesca e della caccia, in particolare per conservare la molteplicità delle specie dei pesci, dei mammiferi selvatici e degli uccelli.

Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP; RS 922.0)

Art. 1

¹ La presente legge si prefigge di:

- a. conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni e migratori viventi allo stato selvatico;
- b. proteggere le specie animali minacciate;
- c. ridurre a un limite sopportabile i danni a foreste e colture causati dalla fauna selvatica;
- d. garantire un'adeguata gestione venatoria della selvaggina.

Art. 7

¹ Tutti gli animali di cui all'articolo 2, non appartenenti a una specie cacciabile, sono protetti (specie protette).

Art. 8

I guardacaccia, i badatori e gli affittuari di una riserva sono autorizzati ad abbattere anche e fuori del periodo di caccia gli animali feriti o ammalati. I capi abbattuti devono essere annunciati senza indugio all'autorità cantonale della caccia.

Art. 12

¹ I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina.

² Essi possono ognora ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti. Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.

^{2bis} Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.

⁴ Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento.

⁵ La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati dalla selvaggina, segnatamente quelli causati dai grandi predatori agli animali da reddito.

Art. 14

¹ I Cantoni provvedono affinché la popolazione sia sufficientemente informata sul modo di vita degli animali selvatici, sui loro bisogni e sulla loro protezione.

² Essi disciplinano la formazione e il perfezionamento degli organi di protezione della selvaggina e dei cacciatori. La Confederazione tiene corsi per la formazione complementare degli organi di protezione della selvaggina delle zone federali protette.

³ La Confederazione promuove lo studio sugli animali selvatici, sulle loro malattie e sul loro biotopo. Per questo scopo, l'Ufficio federale può consentire deroghe alle disposizioni della presente legge concernenti gli animali protetti. Per le deroghe riguardanti gli animali cacciabili sono competenti i Cantoni.

Ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (ordinanza sulla caccia, OCP; RS 922.01)

Art. 4

¹ Previa approvazione dell'UFAM, i Cantoni possono prendere provvedimenti temporanei per la regolazione degli effettivi di specie animali protette se animali di una determinata specie, nonostante misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni:

- a. noccono al proprio biotopo;
- b. mettono in pericolo la diversità delle specie;
- c. causano danni ingenti alla foresta, alle colture agricole o agli animali da reddito;
- d. mettono gravemente in pericolo le persone;
- e. propagano epizootie;
- f. ...
- g. causano forti perdite nell'ambito dell'esercizio delle regalie cantonali della caccia.

² Nella loro istanza, i Cantoni indicano all'UFAM:

- a. l'entità dell'effettivo;
- b. la natura del pericolo e l'area interessata da tale pericolo;
- c. la proporzione del danno e l'area interessata dallo stesso;
- d. le misure di prevenzione dei danni adottate;
- e. il genere di intervento previsto e le sue ripercussioni sull'effettivo;
- f. la situazione della rigenerazione nel bosco.

³ Comunicano annualmente all'UFAM il luogo, il momento e il risultato degli interventi.

⁴

Art. 10

¹ La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità per il risarcimento di danni causati dalla selvaggina:

- a. l'80 per cento dei costi dovuti a danni causati da linci, orsi, lupi e sciacalli dorati;

² I Cantoni determinano l'entità e la causa dei danni da selvaggina.

³ La Confederazione partecipa al risarcimento solamente se i Cantoni si assumono i costi rimanenti.

⁴ La Confederazione promuove misure per prevenire danni causati da linci, orsi, lupi e sciacalli dorati.

⁵ L'UFAM può ordinare misure contro castori, lontre e aquile che causano danni rilevanti.

Art. 10^{bis}

L'UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali di cui all'articolo 10 capoverso 1, che definiscano segnatamente principi concernenti:

- a. la protezione delle specie e il monitoraggio degli effettivi;
- b. la prevenzione di danni e di situazioni di pericolo;
- c. la promozione di misure di prevenzione;
- d. l'accertamento di danni e di pericoli;
- e. il risarcimento di misure di prevenzione e di danni;
- f. la dissuasione, la cattura o l'abbattimento, in particolare in base all'entità dei danni e dei pericoli, il perimetro delle misure nonché la consultazione preliminare dell'UFAM in caso di misure contro singoli orsi, lupi o linci;
- g. il coordinamento internazionale e intercantonale delle misure;
- h. il coordinamento di misure secondo la presente ordinanza con misure di altri settori ambientali.

Art. 10^{ter}

¹ Per prevenire i danni causati dai grandi predatori agli animali da reddito, l'UFAM promuove le misure seguenti:

- a. l'allevamento, l'addestramento, la tenuta e l'impiego di cani da protezione del bestiame;
- b. la protezione degli alveari mediante recinzioni elettriche.

² Se le misure di cui al capoverso 1 non sono sufficienti o adeguate, l'UFAM può promuovere misure supplementari dei Cantoni per proteggere il bestiame e le api.

³ L'UFAM sostiene e coordina la pianificazione territoriale delle misure da parte dei Cantoni. A tal fine emana una direttiva.

⁴ I Cantoni integrano la protezione del bestiame e delle api nella consulenza agricola che forniscono.

⁵ L'UFAM può sostenere organizzazioni d'importanza nazionale che forniscono alle autorità e alle cerchie interessate informazioni e consulenza in materia di protezione del bestiame e delle api. Per il coordinamento intercantonale delle misure può fare appello a tali organizzazioni.

Art. 10^{quater}

¹ L'impiego di cani da protezione del bestiame ha come obiettivo la sorveglianza perlopiù autonoma degli animali da reddito e la loro difesa contro animali estranei.

² L'UFAM promuove la protezione del bestiame con cani che:

- a. appartengono a una razza idonea per proteggere il bestiame;
- b. sono allevati, addestrati, tenuti e impiegati a regola d'arte per la protezione del bestiame;
- c. sono impiegati prevalentemente per sorvegliare animali da reddito la cui detenzione o estivazione è promossa secondo l'ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti; e
- d. sono notificati quali cani da protezione del bestiame secondo l'articolo 16 capoverso 3^{bis} lettera b dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie.

Art. 11

¹ ...

² Nell'ambito dei crediti accordatigli, l'UFAM promuove la ricerca, orientata verso la pratica, di biologia della fauna selvatica e d'ornitologia, in particolare le ricerche sulla protezione delle specie, sui pregiudizi arrecati ai biotopi, sui danni della selvaggina e sulle malattie degli animali selvatici.

Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD; RS 910.13)*Allegato 2 Disposizioni particolari per l'estivazione e la regione d'estivazione**1 Superfici sulle quali non è ammesso il pascolo*

1.1 Le superfici seguenti non possono essere adibite a pascolo e devono essere rese inaccessibili agli animali al pascolo:

- a. i boschi, escluse le forme boschive tradizionalmente adibite a pascolo, quali i pascoli boschivi o i boschi di larici poco declivi delle regioni centrali alpine che non esplicano una funzione protettiva e per i quali non vi è rischio di erosione;
- b. le superfici con composizioni botaniche sensibili e vegetazione pioniera su suoli semiaperti;
- c. gli ambienti rocciosi, declivi, nei quali la vegetazione si insinua tra le rocce;
- d. le fasce detritiche e le giovani morene;
- e. le superfici per le quali il pericolo di erosione è evidentemente aggravato dal pascolo;
- f. le superfici che rientrano nella protezione della natura per le quali vige un divieto di pascolo.

1.2 Le creste e le superfici in altitudine che presentano una copertura nevosa prolungata o un periodo di vegetazione breve, note per essere predilette dagli ovini, non possono essere utilizzate come pascolo permanente.

Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo; RS 921.0)

Art. 27 cpv. 2

Emanano prescrizioni sulla regolamentazione dell'effettivo della selvaggina per assicurare la conservazione della foresta, in particolare la sua rigenerazione naturale mediante essenze stanziali, senza ricorrere a provvedimenti protettivi. Se queste prescrizioni non sono sufficienti, adottano altre misure per prevenire danni da parte della selvaggina.

Convenzione del 19 settembre 1979 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna; RS 0.455)

Art. 6

Ogni Parte contraente prende i provvedimenti legislativi regolamentari appropriati e necessari per assicurare la conservazione particolare delle specie di fauna selvatica enumerate nell'allegato II. Sono segnatamente vietate, per queste specie:

- a. qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e d'uccisione intenzionale;
- b. ...
- c. la perturbazione intenzionale della fauna selvatica, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di dipendenza e di ibernazione, in quanto la perturbazione abbia un effetto significativo riguardo agli obiettivi della presente Convenzione;
- d. ...
- e. la detenzione e il commercio interno di questi animali, vivi o morti, compresi quelli imbalsamati, e di qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabili, ottenuti dall'animale, qualora tale provvedimento contribuisca all'efficacia delle disposizioni del presente articolo.

Art. 9

¹ Sempreché non vi sia altra soluzione soddisfacente e la deroga non nuoccia alla sopravvivenza della popolazione interessata, ogni Parte contraente può derogare alle disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7 e al divieto dell'impiego dei mezzi di cui all'articolo 8;

- per prevenire danni importanti alle colture, al bestiame, alle foreste, alle peschiere, alle acque e ad altre forme di proprietà;
- nell'interesse della sanità e della sicurezza pubbliche, della sicurezza aerea o di altri interessi pubblici prioritari;
- a fini di ricerca e d'educazione, di ripopolamento, di reintroduzione e d'allevamento;
- per permettere, in condizioni severamente controllate, su fondamento selettivo e in certa misura, la cattura, la detenzione o qualsiasi altro sfruttamento giudizioso di certi animali e piante selvatiche in piccole quantità.

Revisione della Risoluzione n. 2 sul campo d'applicazione degli articoli 8 e 9 della Convenzione di Berna⁷

Risposta del Comitato permanente della Convenzione di Berna sulla gestione dei conflitti provocati dal lupo in Svizzera nell'ambito della Convenzione di Berna⁸.

7

<https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2196280&SecMode=1&DocId=1713940&Usage=2>


⁸ <http://www.bafu.admin.ch/tiere/09262/09413/12955/index.html?lang=it>

Allegato 2

Stato: 2 giugno 2014


Compartimenti principali di gestione dei grandi predatori

Compartimento	Regione	Cantoni/territori interessati
I	Giura	AG, BE (Giura), BL, BS, GE, JU, NE, SO, VD (Giura)
II	Svizzera nordorientale	AI, AR, SG, SH, TG, ZH
III	Svizzera centrale	BE (est), GL, LU, NW, OW, SG (Oberland), SZ, UR, ZG
IV	Alpi nordoccidentali	BE (Alpi), FR, VD (Alpi), VS
V	Svizzera sudorientale	GR, SG (Sarganserland meridionale), TI



Sottocompartimenti di gestione dei grandi predatori

Compartimento principale	Sottoc.	Regione	Cantoni/territori interessati
I (Giura)	I a	Giura sud	GE, NE, VD (Giura)
	I b	Giura nord	AG, BE (Giura), BL, BS, JU, SO
II (Svizzera nordorientale)	II	Svizzera nordorientale	AI, AR, SG, SH, TG, ZH
III (Svizzera centrale)	III a	Svizzera centrale ovest	BE (est), LU, OW (ovest)
	III b	Svizzera centrale centro	NW, OW (est), Uri (ovest)
	III c	Svizzera centrale est	GL, SG (Oberland), SZ, Uri (est), ZG
IV (Alpi nordoccidentali)	IV a	Simme-Saane	BE (Alpi), FR, VD (Alpi)
	IV b	Oberland bernese est	BE (Alpi)
	IV c	Rodano nord	BE (Alpi), FR, VD (Alpi), VS
	IV d	Basso Vallese sud	VS
	IV e	Alto Vallese	VS
V (Svizzera sudorientale)	V a	Ticino	TI
	V b	Mesolcina-Ticino meridionale	GR, TI
	V c	Surselva	GR
	V d	Grigioni centrale	GR, SG (Sarganserland meridionale)
	V e	Engadina	GR



Allegato 3

Stato: 2 giugno 2014

Definizioni

Perimetro di prevenzione

~~I perimetri di prevenzione sono ridefiniti di anno in anno. Non è però sempre possibile delimitarli esattamente. Bisogna anche tener presente che non tutti i danni sono causati da lupi residenti (che vivono all'interno di un determinato territorio), ma possono anche essere causati da lupi di passaggio. Esistono vari tipi di perimetri di prevenzione, stabiliti a seconda della presenza di lupi o di grandi predatori in generale. Le priorità fissate dalla Confederazione nell'impiego dei fondi variano a seconda del perimetro di prevenzione:~~

- ~~• Perimetro di prevenzione I: area in cui è dimostrata la presenza continua del lupo o area in cui si riscontrano regolarmente danni causati da linci. Si parla di presenza continua del lupo se sono stati rilevati almeno due eventi dannosi o altri segni del lupo (p. es. solvaggina predata, analisi del DNA di escrementi ecc.) sull'arco di quattro mesi;~~
- ~~• Perimetro di prevenzione II: area che confina con un perimetro di prevenzione I o area in cui sono stati riscontrati danni causati da lupi di passaggio oppure vi sono indizi della presenza di lupi (p. es. osservazioni dirette attendibili), che però non sono ancora accertati.~~

~~In presenza di un branco di lupi, il perimetro di prevenzione corrisponde al sottocompartimento.~~

Perimetro dei danni

Area in cui i danni sono stati causati con grande probabilità da un unico lupo o da un branco. ~~Il perimetro dei danni può far parte di un perimetro di prevenzione.~~ In presenza di un branco di lupi, il perimetro dei danni corrisponde all'*home range* del branco.

Perimetro di abbattimento

Area in cui è possibile abbattere un lupo responsabile di danni o più lupi appartenenti a un branco. Siccome l'abbattimento serve a impedire altri danni, il perimetro di abbattimento è adattato al potenziale di danno.

Nella valutazione del potenziale di danno sono inclusi i seguenti fattori:

- luogo di permanenza degli animali da reddito;
- numero di animali da reddito nell'area;
- sistemi di pascolo;
- possibilità di prevenzione;
- effettivi di animali selvatici.

In presenza di un branco di lupi, il perimetro di abbattimento corrisponde all'*home range* del branco.

Compiti e applicazione dei criteri in caso di abbattimento di singoli lupi e regolazione del lupo in varie unità territoriali



Nel **compartimento principale**, la protezione degli effettivi del lupo è garantita mediante la diffusione e la riproduzione documentata nonché la pianificazione attiva della protezione del bestiame. Se sono soddisfatti i criteri di cui al capitolo 4.5 è ammesso l'abbattimento di singoli lupi sull'intera superficie.

Le autorizzazioni di regolazione degli effettivi sono subordinate all'attuazione della protezione del bestiame sull'intera superficie del **sottocompartimento**. Deve inoltre essere assicurata la rigenerazione del bosco su più del 75 per cento della superficie forestale del sottocompartimento.

I «danni ingenti» secondo l'articolo 12 capoverso 4 LCP sono rilevati nell'**home range del branco di lupi** e valutati secondo i criteri di cui al capitolo 4.6, sia in termini di effettivi degli animali da reddito sia in termini di perdite nell'ambito dell'esercizio delle regalie della caccia. Se viene fatto valere questo secondo criterio, conformemente all'aiuto all'esecuzione Bosco e selvaggina dell'UFAM deve inoltre essere assicurata la rigenerazione del bosco su più del 75 per cento della superficie forestale del sottocompartimento e su più del 90 per cento della superficie del bosco di protezione all'interno dell'**home range**, se quest'ultimo presenta una quota di bosco di protezione superiore al 20 per cento. Se tale quota è inferiore al 20 per cento è sufficiente assicurare la rigenerazione del bosco su più del 75 per cento della superficie forestale.

L'abbattimento agevolato di un singolo lupo responsabile di danni può essere autorizzato per i **pascoli** all'interno di sottocompartimenti con una riproduzione documentata, dove malgrado una protezione del bestiame sufficiente sono stati ripetutamente predati capi.

Allegato 4

Stato: 2 giugno 2014

Basi per la valutazione dell'abbattimento di lupi che causano danni da parte della commissione intercantonale (art. 12 cpv. 2 LCP)

La commissione intercantonale (CIC) formula una raccomandazione sul rilascio dell'autorizzazione di abbattimento all'attenzione del Cantone interessato basandosi sui seguenti documenti, che comprendono almeno i dati elencati:

- rapporto del Cantone sul monitoraggio degli effettivi del lupo: prove dirette e indirette nel relativo sottocompartimento o compartimento principale (verbale del guardacaccia). Eventuali analisi del DNA devono essere allegate al verbale. Esse non costituiscono tuttavia un criterio per un'eventuale decisione di abbattimento;
- rapporto del Cantone sulle circostanze degli eventi dannosi: data, luogo, ora, numero di animali da reddito predati, feriti ed eventualmente dispersi, numero presunto o dimostrato di lupi secondo il sesso, condizioni particolari, altro (verbale delle predazioni). Se del caso può essere richiesta una perizia veterinaria sullo stato di salute del bestiame, ma non è obbligatorio;
- rapporto della [Coordinazione nazionale protezione greggi](#) sulle misure di protezione del bestiame adottate: cosa è stato fatto quando e dove per prevenire i danni, qual è stato l'effetto delle misure, perché non sono eventualmente state adottate possibili misure, condizioni particolari, altro;
- rapporto dell'[organizzazione specializzata in cani da protezione del bestiame sull'impiego di cani da protezione del bestiame](#): i cani da protezione del bestiame sono stati tenuti e impiegati conformemente alla legislazione e ai criteri delle direttive dell'UFAM? Il settore d'impiego dei cani da protezione del bestiame è stato delimitato correttamente ed è stato adempiuto l'obbligo di diligenza nell'impiego dei cani da protezione del bestiame? Condizioni particolari, altro;
- tutti i rapporti devono pervenire per iscritto a tutti i membri almeno un giorno prima della riunione della CIC. In caso di ricorso, questi rapporti sono considerati documenti da pubblicare.

La commissione intercantonale tiene inoltre conto dei seguenti punti:

- **Presenza di femmine**
In caso di presenza dimostrata o presunta, in linea di massima occorre rinunciare ad abbattimenti dal 1° aprile al 31 luglio ([periodo di riproduzione e di allevamento dei cuccioli](#)).
- **Zone prioritarie per la fauna ai sensi del diritto federale**
[Secondo il diritto federale sulla caccia](#), nelle bandite federali come pure nelle riserve di uccelli acquatici e migratori gli abbattimenti [sono vietati](#).
- Potenziale di ulteriori danni e altre misure ipotizzabili, oltre all'abbattimento, ad esempio lo scarico anticipato degli alpi verso la fine della stagione.

Allegato 5

Stato: 2 giugno 2014

Misure di protezione del bestiame esigibili (cfr. anche commenti alla revisione dell'ordinanza sulla caccia del 6 novembre 2013)

Le misure di protezione del bestiame che la Confederazione considera efficaci ed esigibili sono definite nell'ordinanza sulla caccia (art. 10^{ter} e 10^{quater}) e concretizzate in due direttive supplementari: (1) pianificazione della protezione del bestiame e (2) cani da protezione del bestiame.

I Cantoni pianificano le misure di protezione del bestiame e l'UFAM finanzia, integralmente o parzialmente, determinate misure. Dai gestori di aziende agricole e dai loro dipendenti ci si aspetta che cooperino con la consulenza sulla protezione del bestiame del Cantone. In ultima analisi, l'adozione di misure di protezione del bestiame resta però facoltativa, in funzione della valutazione del rischio di attacchi di grandi predatori.

Secondo le basi giuridiche menzionate sopra sono considerate esigibili le seguenti misure di protezione del bestiame⁹:

- **Recinzione dei pascoli nella superficie agricola utile (SAU)¹⁰**
Nella SAU gli animali da reddito vanno protetti mediante opportune recinzioni elettriche (o elettrificate), che dissuadano i grandi predatori dal passarci sotto o sopra. La forma adeguata, la manutenzione necessaria e la tensione minima sono descritte nella direttiva sulla pianificazione della protezione del bestiame.
- **Adeguata gestione dei pascoli e adozione di misure di protezione del bestiame¹¹**
Nella zona di estivazione le recinzioni sono spesso escluse quale misura di protezione contro i grandi predatori a causa della topografia e degli ampi spazi ed entrano in considerazione tutt'al più per la gestione dei pascoli (p. es. pascoli da rotazione). La protezione più efficace contro i grandi predatori è offerta dai cani da protezione del bestiame. Per beneficiare di un sostegno da parte dell'UFAM per la tenuta e l'impiego di cani da protezione del bestiame bisogna ottenere l'autorizzazione del Cantone e rispettare la direttiva dell'UFAM. L'efficacia dei cani da protezione del bestiame dipende dall'omogeneità delle greggi e da una gestione unitaria dei pascoli di animali da reddito. In caso di impiego di cani da protezione del bestiame è fondamentale una collaborazione costruttiva con l'addestratore di AGRIDEA responsabile a livello regionale.
- **Altre misure di protezione**
Se le misure menzionate (cfr. art. 10^{ter} cpv. 1 OCP) non sono sufficienti o adeguate, i Cantoni adottano misure alternative, chiedendone la promozione all'UFAM. In linea di massima, tali misure alternative devono essere efficienti e offrire una protezione efficace contro i grandi predatori. A determinate condizioni, recinti notturni possono ad esempio offrire una protezione efficace nella zona di estivazione.
- **Responsabilità individuale e collaborazione costruttiva**
Una collaborazione costruttiva e improntata alla responsabilità individuale riduce il rischio di danni causati dai grandi predatori.

Procedura relativa alla protezione del bestiame

I Cantoni informano gli agricoltori sulla presenza di grandi predatori e forniscono loro consulenza sulle possibili misure di protezione del bestiame conformemente alle direttive dell'UFAM. Dal canto loro, gli agricoltori notificano osservazioni specifiche ed eventuali sospetti di presenza della specie al servizio cantonale competente, ad esempio al guardacaccia competente.

⁹ Sono fatte salve la finanziabilità, la fattibilità tecnica e la praticabilità delle misure di protezione delle greggi (cfr. cap. 4.4)

¹⁰ <http://www.protectiondestroupeaux.ch/schutz-massnahmen/zaeune/fruehlings-und-herbstweiden/>

¹¹ <http://www.protectiondestroupeaux.ch/schutz-massnahmen/herdenschutzhunde/>